



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 13/20 DEL 24.3.2009

Oggetto: **Modifica della deliberazione della Giunta regionale 69/28 del 10.12.2008 recante “L.R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 – Aiuti per la ripresa dell’attività economica e produttiva delle aziende agricole danneggiate dalle piogge alluvionali del 22 ottobre, del 4 e del 27/28 novembre 2008 (Spesa € 22.000.000 – UPB S06.04.006 – CAP. SC06.0970 - FR.)”.**

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che a seguito delle disastrose piogge alluvionali del 22 ottobre, del 4 e del 27/28 novembre 2008 che hanno interessato vasti areali del territorio regionale, la Giunta con la deliberazione 69/28 del 10.12.2008 ha autorizzato la concessione di un aiuto per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva delle aziende agricole ubicate nei territori colpiti, destinando il contributo regionale al ripristino delle strutture aziendali e delle attrezzature agricole danneggiate ed alla ricostituzione delle scorte vive e morte disperse durante l'alluvione. Per l'attuazione dell'intervento la Giunta ha altresì autorizzato una spesa complessiva di euro 22.000.000.

La Giunta aveva ritenuto l'intervento coerente con la categoria di aiuti contemplati dall'articolo 11 del Regolamento (CE) 1857/2006 e soddisfacente le condizioni di attuazione nello stesso prescritte; le relative informazioni sintetiche erano poi state comunicate alla Commissione europea così come previsto dall'articolo 20 del citato regolamento.

L'Assessore riferisce che la Commissione europea con nota inviata via telefax il 4 marzo 2009, ha espresso “alcuni dubbi circa l'assoluta conformità della base giuridica del suddetto aiuto (la deliberazione 69/28 del 10.12.2008) con le disposizioni richiamate dal regolamento (CE) 1857/2006”, chiedendone contestualmente la modifica.

La modifica richiesta dalla Commissione consiste nella soppressione dal testo della deliberazione di ogni riferimento alla ricostituzione delle scorte, a motivazione del fatto che le stesse non sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento (CE) di esenzione n. 1857/2006.



La Commissione precisa che tale richiesta è intesa solo a garantire che, da un punto di vista formale, il regime comunicato soddisfi le condizioni di esenzione definite dal regolamento (CE) n. 1857/2006, e che non possono quindi essere considerate il risultato di una valutazione di compatibilità dell'aiuto stesso, spettando tale verifica allo Stato membro interessato.

Riguardo all'aiuto per la ricostituzione delle scorte, la Commissione suggerisce, infine, di adottare un separato provvedimento da notificare ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato.

Ritenuto pertanto necessario conformare il testo della deliberazione in argomento alla richiesta della Commissione europea, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro pastorale propone alla Giunta di modificare la deliberazione 69/28 del 10.12.2008, come appresso specificato:

- nel secondo capoverso della pagina 2/5, dopo le parole “delle attrezzature agricole danneggiate” nel penultimo alinea, eliminare la frase “ed alla ricostituzione delle scorte vive e morte disperse durante l'alluvione”;
- nel punto 2) delle pagine 3/5 e 5/5, dopo le parole “riacquisto delle attrezzature aziendali” nell'ultimo alinea, eliminare la frase “e ricostituzione delle scorte perdute”;
- di prevedere che l'aiuto per la ricostituzione delle scorte sia autorizzato con separata deliberazione e sia notificato alla Commissione europea a termini dell'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato assicurando che non si darà applicazione a questo intervento prima che la Commissione stessa abbia espresso la sua decisione in merito.

Poiché i danni alle scorte (vive e morte), incidono per il 10 per cento circa sul valore complessivo dei danni accertati, come risulta dalle relazioni tecniche predisposte da ARGEA, l'Assessore propone altresì di ripartire la disponibilità di 22.000.000 di euro autorizzata con la Delib.G.R. n. 69/28 del 10.12.2008, destinando una quota del 10 per cento pari a euro 2.200.000 agli aiuti per la ricostituzione delle scorte e la restante somma di euro 19.800.000 agli aiuti per il ripristino delle strutture e delle attrezzature danneggiate.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, constatato che il Direttore Generale ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

- di modificare il testo della deliberazione n. 69/28 del 10.12.2008, come appresso specificato:



- a) nel secondo capoverso della pagina 2/5, dopo le parole “delle attrezzature agricole danneggiate” nel penultimo alinea, eliminare la frase “ed alla ricostituzione delle scorte vive e morte disperse durante l’alluvione”;
- b) nel punto 2) della pagine 3/5 e 5/5, dopo le parole “riacquisto delle attrezzature aziendali” nell’ultimo alinea , eliminare la frase “e ricostituzione delle scorte perdute”;

L’aiuto per la ricostituzione delle scorte sarà istituito con separata deliberazione e sarà notificato alla Commissione europea a termini dell’articolo 88, paragrafo 3 del Trattato, assicurando che non si darà applicazione a questo intervento prima che la Commissione stessa abbia espresso la sua decisione in merito.

Della disponibilità di euro 22.000.000, autorizzata con la Delib.G.R. n. 69/28 del 10.12.2008, una quota del 10 per cento pari a euro 2.200.000 è destinata agli aiuti per la ricostituzione delle scorte che saranno istituiti con separata deliberazione, mentre la restante somma di euro 19.800.000 è destinata agli aiuti per il ripristino delle strutture e delle attrezzature danneggiate, già istituiti con la precitata deliberazione n. 69/28.

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della competente commissione consiliare previsto dall’articolo 23, comma 4 della L.R. 11 marzo 1998, n. 8, così come integrato e modificato dall’articolo 25 della L.R. 14 novembre 2000, n. 21.

Il Direttore Generale f.f.

Aldo Manca

Il Presidente

Ugo Cappellacci